



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA Nr. 09/2021- Prot. n. 2200

Caspoggio, 30.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il Comune di Caspoggio è riconosciuto Stazione di Turismo e Soggiorno con Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo in data 21 giugno 1965;

CONSIDERATA la necessità di assicurare durante il periodo estivo di massima affluenza turistica un soggiorno sereno, riposante e tranquillo ai residenti ed ai turisti dell'intero Comune;

RITENUTO che l'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi per movimenti di terra ed altri lavori quali l'installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, provocano rumori che possono recare fastidio o disturbo al riposo delle persone ed alla tutela della quiete pubblica;

RICEVUTE dall'Amministrazione Comunale disposizioni in merito, con le quali è stato stabilito per il periodo della massima affluenza turistica il divieto di utilizzo dei mezzi e strumenti sopra menzionati;

VISTO l'art 37 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

VISTA la Legge 24.11.1981, nr. 689 e successivi aggiornamenti;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

All'interno ed in prossimità dei centri abitati del Comune:

∞ **Da sabato 07 agosto a domenica 15 agosto 2021** è vietata l'installazione di cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, fatta salva l'esecuzione di opere interne e di facciata che non comportino l'impiego di mezzi d'opera, compressori o martelli pneumatici e che non arrechino disturbo;

∞ **Da lunedì 16 a domenica 29 agosto 2021 il divieto dell'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi e movimenti terra, che comportino rumore e disturbo, durante il sabato e la domenica. L'uso è consentito da lunedì a venerdì limitatamente ai seguenti orari:**

mattino 09.30 - 12.00

pomeriggio 16.00 - 18.00.

Per lo stesso periodo è altresì vietata l'installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, fatta salva l'esecuzione di opere interne e/o di facciata che non producano rumori.

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori riguardanti lo sfalcio dell'erba sia all'esterno che all'interno dei centri abitati e i lavori di interesse pubblico stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in € 100,00, aumentata ad € 250,00 se l'accertamento dell'infrazione risulta a carico di una ditta / impresa, come determinato dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**